

---

# STUDIO ASSOCIATO

**Rag. Franco Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Franca Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Giovanni Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Raffaele Triggiani**

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

**Dott. Stefano Dani**

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

**Dott. Fulvia Peruzzi**

Empoli, 16/03/2020

A tutte le Aziende

Loro sedi

Circolare Flash n°7

Oggetto: **EMERGENZA CORONAVIRUS: ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE**

## RIFERIMENTI

- **DPCM 11 marzo 2020**

## IN SINTESI

*Il DPCM 11 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020, introduce ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*

*Nello specifico, è disposta la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona, ma con alcune importanti eccezioni espressamente indicate nel decreto. Sono, inoltre, fornite puntuali raccomandazioni per lo svolgimento delle attività produttive e delle attività professionali che possono proseguire.*

*Le misure introdotte producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.*

Il **DPCM 11 marzo 2020**, pubblicato sulla G.U. n. 64 dell'11 marzo 2020, introduce ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Nello specifico, è disposta la **sospensione delle attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona**, ma con alcune **importanti eccezioni espressamente indicate**. Sono, inoltre, fornite puntuali **raccomandazioni per lo svolgimento delle attività produttive e professionali che possono proseguire**. Le **misure** introdotte producono **effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020**.

## ATTIVITÀ SOSPENSE E RELATIVE DEROGHE

Si forniscono di seguito delle tabelle contenenti l'**indicazione delle attività** per le quali è disposta la **sospensione, sull'intero territorio nazionale**, per il **periodo 12 marzo 2020 - 25 marzo 2020**. Per ogni tipologia di attività sono segnalate anche le **deroghe** per quali è consentita la **prosecuzione**, purché venga in ogni caso garantita la **distanza di sicurezza interpersonale di un metro**.

Tipologia attività	Deroghe
<b>Attività commerciali al dettaglio</b>	Ipermercati (codice Ateco 47.11.10)
	Supermercati (codice Ateco 47.11.20)
	Discount di alimentari (codice Ateco 47.11.30)
	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (codice Ateco 47.11.40)
	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati (codice Ateco 47.11.50)
	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per telecomunicazioni, elettronica di consumo, audio e video, elettrodomestici (codice Ateco 47.19.20)
	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco 47.2)
	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati (codice Ateco 47.30.00)
	Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco 47.4)
	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico (codice Ateco 47.52.10)
	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari (codice Ateco 47.52.20)
	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione (codice Ateco 47.59.30)
	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (codice Ateco 47.62.10)
	Farmacie (codice Ateco 47.73.10)
	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica (codice Ateco 47.73.20)
	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati (codice Ateco 47.74.00)
	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale (codice Ateco 47.75.10)
	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici (codice Ateco 47.76.20)
	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia (codice Ateco 47.78.20)
	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento (codice Ateco 47.78.40)
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini (codice Ateco 47.78.60)	
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet (codice Ateco 47.91.10)	
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione (codice Ateco 47.91.20)	
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono (codice Ateco 47.91.30)	
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici (codice Ateco 47.99.20)	

Con riferimento alle **attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità** per le quali è consentito il regolare svolgimento (dunque, quelle indicate nella colonna "Deroghe" della tabella sopra riportata), va evidenziato che trattasi **sia** delle attività nell'ambito degli **esercizi commerciali di vicinato sia** di quelle nell'ambito della **media e grande distribuzione, anche** ricomprese **nei centri commerciali, purché** sia consentito l'**accesso alle sole predette attività**. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Tipologia attività	Deroghe
<b>Attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)</b>	mense e catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro
	ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto
	esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro

Tipologia attività	Deroghe
<b>Attività inerenti servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)</b>	lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia (codice Ateco 96.01)
	attività delle lavanderie industriali (codice Ateco 96.01.10)
	altre lavanderie, tintorie (codice Ateco 96.01.20)
	servizi di pompe funebri e attività connesse (codice Ateco 96.03.00)

### ATTIVITÀ CHE PROSEGUONO

Restano **garantiti**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i **servizi bancari, finanziari, assicurativi** nonché l'attività del **settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare** comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

### ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Con riferimento alle **attività produttive e alle attività professionali che proseguono**, il decreto raccomanda

- **ricorso al lavoro agile**, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio, **o a distanza**;
- **incentivazione di ferie e congedi retribuiti** per i dipendenti nonché di altri strumenti eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva;
- **sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione**;
- adozione di **protocolli di sicurezza anti-contagio e**, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adozione di **strumenti di protezione individuale**;
- incentivazione delle operazioni di **sanificazione dei luoghi di lavoro**, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Per le **sole attività produttive**, il decreto raccomanda, altresì,

- la **limitazione** il più possibile degli **spostamenti all'interno dei siti e**
- il **contingentamento dell'accesso agli spazi comuni**.

Con riferimento alle predette attività, ai fini dell'adozione di tutte le misure di contenimento del rischio di contagio, è da favorire il ricorso ad intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

### SETTORE TRASPORTO PUBBLICO

Al fine di contenere l'emergenza sanitaria, è, infine, previsto che

- il Presidente della Regione, con ordinanza, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;
- il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, può disporre la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

**Studio Associato Peruzzi Triggiani Dani**